

Confederazione Unitaria di Base

Corso Marconi 34, 10125 Torino

Tel/fax 011.655897

e-mail: info@cubpiemonte.org

<http://www.cubpiemonte.org>

Domande e risposte sulla riforma del TFR

Sono un dipendente di un'azienda e non ho intenzione di aderire a un fondo pensione. Cosa devo fare per conservare l'attuale trattamento di fine rapporto lavoro?

Per chi, come lei, vuole conservare l'attuale regime del tfr, cioè una liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro, può farlo con una sola modalità: esprimere la scelta in modo esplicito (come vuole la legge), cioè comunicando tale opzione al proprio datore di lavoro.

Non sono iscritto ad alcun fondo pensione, ma lavoro ormai da anni e ho maturato un cospicuo TFR. Se dovessi decidere di aderire alla previdenza complementare, dovrei rinunciare a tutto questo TFR?

No, assolutamente. La possibilità di aderire alla previdenza integrativa (cioè a un fondo pensione o a un piano individuale di previdenza) con la destinazione integrale del TFR è una scelta che riguarda esclusivamente le quote che si maturano a partire dal 1° gennaio 2007 in avanti. Resta fermo tutto ciò a cui si ha diritto, a titolo di TFR, fino al 31 Dicembre 2006.

Ho letto che, in virtù della regola del silenzio assenso, chi non effettuerà alcuna scelta sarà automaticamente iscritto a un fondo pensione. E' così?

Esattamente. La regola del silenzio assenso funziona come un meccanismo automatico per l'iscrizione alla previdenza integrativa: la legge ritiene che chi non si esprime, accetti di aderire ai fondi pensione.

Si parla di sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno ai fondi pensione, ma poi tutti fanno riferimento al termine ultimo del 30 Giugno 2007. Potreste spiegarmi come si calcola questo periodo che i lavoratori hanno a disposizione?

Bisogna distinguere due ipotesi, a ognuna delle quali la legge riconosce un periodo di sei mesi per decidere se aderire o meno alla previdenza integrativa:

- lavoratore già occupato alla data del 1° Gennaio 2007;
- lavoratore non occupato alla medesima data.

Nel primo caso, il termine è fissato al 30 Giugno 2007 (sei mesi dal 1° Gennaio 2007); nel secondo caso, invece, il termine decorre dalla data di impiego. Se,

per esempio, il lavoratore è assunto il 1° Marzo 2007, il termine ultimo per decidere è il 30 Agosto 2007 (sei mesi dal 1° Marzo 2007).

Se decido di non aderire alla previdenza integrativa e di mantenere il TFR, posso poi cambiare idea? Quando?

Certamente. La scelta sul conferimento del TFR e sull'adesione alla previdenza integrativa avviene con cadenza almeno annuale. Quindi, successivamente alla decisione di mantenere il TFR, il lavoratore potrà in ogni momento optare per il conferimento (e dunque aderire) a un fondo pensione.

Se decido di aderire a un fondo pensione con destinazione del TFR, posso poi ritornare sui miei passi?

No, una volta conferito il TFR alle forme pensionistiche complementari non è più possibile riprendere la vecchia liquidazione.

Quale TFR finirà nei fondi pensione per quei lavoratori che non decidano entro il 30 Giugno 2007?

In questo caso (nessuna scelta), vale la regola del silenzio assenso ed è previsto che nel fondo pensione finisca il TFR maturato dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi. Nel caso specifico di un lavoratore che deve effettuare la scelta entro il 30 Giugno 2007, al fondo pensione finirà il tfr maturato da Luglio 2007 in avanti.

Se decido di non effettuare alcuna scelta e, pertanto, di far valere la regola del silenzio assenso, a quale fondo pensione mi ritroverò iscritto?

In questo caso si dà priorità alle scelte aziendali. Infatti è previsto che il datore di lavoro trasferisca il TFR al fondo pensione previsto dal Ccnl o da un contratto territoriale, salvo che non vi sia un accordo aziendale che prevede un'adesione a una diversa forma pensionistica. Se, invece, ci sono più forme pensionistiche previste dai Ccnl, il datore di lavoro verserà il TFR alla forma pensionistica che ha ricevuto il maggior numero di adesioni da parte dei lavoratori dell'azienda. Infine, se non vi sono possibilità di fondi pensione aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR al fondo pensione istituito presso l'Inps.

La regola prevista per l'adesione alla previdenza integrativa tramite conferimento del TFR (decisione da prendere entro sei mesi) vale per tutti i lavoratori?

Vale per tutti i lavoratori dipendenti, cioè per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con diritto al trattamento di fine rapporto lavoro (TFR).

Posso decidere di mantenere parte del TFR, destinando a un fondo pensione solo una quota del Trattamento di Fine Rapporto?

No, la scelta vincola al conferimento di tutto il TFR maturando. Eccezioni valgono per i lavoratori più anziani, quelli cioè che hanno cominciato a lavorare prima del 29 Aprile 1993 con iscrizione alla previdenza obbligatoria (per esempio all'Inps).

Ho cominciato a lavorare nel Gennaio 1990 con iscrizione all'Inps e non mi sono mai iscritto a un fondo pensione. Devo anch'io effettuare la scelta sul conferimento del TFR entro il 30 Giugno 2007? La decisione riguarda tutto il mio TFR?

Sì, anche i lavoratori più anziani sono tenuti a rispettare la scelta sul conferimento del TFR ai fondi pensione. Tuttavia, a chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 Aprile 1993, il conferimento non riguarderà tutto il TFR maturando ma solo una parte, quella fissata dagli accordi o dai contratti collettivi.

Se questi ultimi non prevedono il versamento del TFR il conferimento dovrà necessariamente riguardare la metà del TFR maturando con possibilità di successivi incrementi.

Ho cominciato a lavorare nel 1990 e nel 1992 mi sono iscritto a un fondo pensione in regime di contribuzione definita, versando il 50% del mio TFR. Devo anch'io effettuare la scelta sul conferimento del TFR entro il 30 Giugno 2007?

Sì, ed è possibile scegliere se mantenere il TFR che non è già destinato al fondo pensione come liquidazione oppure se versarlo (tutto il rimanente) al fondo pensione cui si è iscritti. Attenzione: anche in questo caso vale il silenzio assenso; se non c'è scelta, il TFR residuo finisce nel fondo pensione.

Ho letto che se mantengo il TFR come liquidazione questo finirà in un fondo statale. È vero?

Sì, ma soltanto se l'azienda presso cui si è occupati ha più di 49 dipendenti. Altrimenti, il TFR resta in mano all'impresa.

Poiché l'azienda presso cui lavoro occupa 60 dipendenti, se decido di non conferire il mio TFR maturando a un fondo pensione questo finirà nel fondo statale. Mi chiedo: in questo caso mi sarà comunque garantita la rivalutazione annuale?

Certamente. A chi decide di mantenere il TFR e di non aderire a un fondo pensione, a prescindere dalla dimensione dell'impresa e quindi da dove finirà il TFR, al lavoratore resta assicurato lo stesso trattamento (rivalutazione, liquidazione, anticipazioni).

Se aderisco a una forma pensionistica individuale (un Fip o Pip) posso destinarvi il TFR?

Sì. I lavoratori possono decidere di destinare anche a tali forme pensionistiche le proprie quote annuali di TFR. Inoltre, se si ha diritto a una contribuzione per i fondi pensione, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fip (Pip).

Una volta aderito a un fondo pensione, posso poi cambiare forma pensionistica?

Sì, ma dopo due anni. La legge, infatti, prevede il cosiddetto principio della portabilità per cui chiunque, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica.

La mia impresa occupa 60 dipendenti. Dovrò versare il TFR al fondo di tesoreria?

Sì. Poiché si supera la soglia dei 49 dipendenti, il TFR dei lavoratori che decideranno di non aderire alla previdenza complementare non potrà più restare in azienda, ma andrà versato al neo fondo gestito dall'Inps.

La mia impresa occupa 70 dipendenti. Quale TFR dovrò versare al fondo di tesoreria?

Tutto il TFR dei lavoratori che opteranno per mantenere la buonuscita e per la non adesione a un fondo pensione.

La mia impresa occupa 55 dipendenti. Dovrò versare il TFR al fondo di tesoreria? Anche quello che già è stato maturato dai lavoratori?

Il TFR dei lavoratori che decideranno di non aderire alla previdenza complementare (cosiddetto inoptato) dovrà essere versato al neo fondo Inps, ma solamente le quote maturate dal 1° Gennaio 2007 in poi; mentre resterà in mano aziendale il TFR maturato fino al 31 Dicembre 2006.

Poiché la mia impresa occupa 60 dipendenti, dovrò versare il TFR al fondo di tesoreria. Chiedo: dovrò poi effettuare comunque le rivalutazioni annuali?

Soltanto in parte. Precisamente, dovrà rivalutare le quote di TFR che restano nell'azienda e che sono quelle maturate fino al 31 Dicembre 2006. Invece, il TFR maturato da Gennaio 2007 in poi, che andrà versato al neo fondo Inps, sarà rivalutato dal fondo medesimo.

Nella mia impresa trovano occupazione 50 dipendenti, pertanto dovrò versare il TFR al fondo di tesoreria. Alla cessazione del rapporto di lavoro chi liquiderà i lavoratori?

Per le quote di TFR restate in azienda (quelle maturate fino al 31 Dicembre 2006), è il datore di lavoro che deve provvedere a erogarle al lavoratore. Mentre, per la quota finita al neo fondo Inps (il TFR maturato da Gennaio 2007 in avanti), la liquidazione avverrà a cura dello stesso fondo.